

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 10 ottobre 2024, n. 562

[ID VIP 10842] - Parco agrolvoltaico, della potenza di 40,341 MW, da realizzarsi nei Comuni di Foggia e Manfredonia (FG), in c.da Speranza.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: SCS SVILUPPO 14 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 27658 del 13.02.2024, acquisita in data 14.02.2024 al prot. n. 79331 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 96270 del 22.02.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 135380 del 15.03.2024, con la quale il Comune di Foggia ha espresso parere preliminare favorevole con prescrizioni;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del

progetto individuato dal codice ID_VIP 10842, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltaiico, della potenza di 40,341 MW, da realizzarsi nei Comuni di Foggia e Manfredonia (FG), in c.da Speranza, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SCS SVILUPPO 14" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID_VIP 10842.pdf -
65de674c4a4302dd8c546648c714f3c06a31d866fd75d023a0a9ab07929f0036

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10842

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **40,341MW**
 Ubicazione: **Comuni di Foggia e Manfredonia (FG), in C. da Speranza**
 Proponente: **SCS SVILUPPO 14 S.R.L.**

In riferimento al progetto per la costruzione di un impianto agrovoltaico della potenza pari a 40,341 MWp ed una potenza AC pari a 10,800 MW, ubicato nel comune di Manfredonia (FG), e delle relative opere di connessione, ricadenti nel comune di Manfredonia e in parte nel comune di Foggia, su un'area catastale disponibile di 62,09 ettari, per un'area netta occupata interna alla recinzione pari a circa 51,2 ettari, divisa in 3 parti ciascuna delle quali è pari a 18,2, 5,5 e 27,5 ettari, a una distanza di 5,49 km dal centro abitato, il sito ha una quota compresa tra i 24 e i 30 m s.l.m. ed è individuato dalle coordinate geografiche (sistema WGS 84 UTM 33):

- **Latitudine: 40°36'25.71" Nord**
- **Longitudine: 17°45'3.97" Est**

L'impianto sarà collegato in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN denominata "Manfredonia" ubicata nel Comune di Manfredonia (FG).

Il tracciato del cavidotto si sviluppa a partire dall'area d'intervento, interrato AT a 36 kV lungo circa 8,6 km che attraverserà i comuni di Manfredonia e Foggia. In particolare, inizierà dal foglio 136 del Comune di Manfredonia e, localizzandosi al confine tra i comuni di Foggia e Manfredonia, attraverserà entrambi, per concludere il suo percorso sul territorio di Manfredonia, al foglio 129, dove sarà realizzato l'ampliamento della Stazione elettrica.

Il sito è facilmente raggiungibile tramite le vie di comunicazione attualmente esistenti, da nord attraverso la Strada Statale 544 mentre da sud dalla Strada comunale Sannicelle delle Vigne dopo aver superato il Torrente Carapelle.

Le principali strade interessate saranno: - SP75: Strada asfaltata Provinciale Foggia Trinitapoli; - SP80: Strada asfaltata detta anche "Strada di bonifica stazione Orta-Nuova-Casa-Beccarini" e che poi diventa "Strada di bonifica La Pescia Onoranza", più larga di 5 m.

L'area individuata per lo sviluppo del progetto fotovoltaico ricade nell' **Ambito territoriale n. 3 – Tavoliere – nella Figura Territoriale paesaggistica denominata "la Piana Foggiana della Riforma"**.

L'area di progetto è costituita da 3 tessere raggiungibili da diverse strade poderali che ne consentono l'accesso.

L'impianto ricade in Località Speranza in **zona omogenea agricola E**, secondo gli strumenti urbanistici (PRG) del Comune di Manfredonia e ricade nel Catasto Terreni del Comune di Manfredonia come specificato in tabella.

Comune	Area Pannelli	Foglio	Particella	Altitudine media (m)
Manfredonia	Tessera 1	136	6, 178, 165, 155	28
Manfredonia	Tessera 2	136	195, 183, 4	27
Manfredonia	Tessera 3	136	198, 205, 208, 214, 215	27

Tabella 1 - Riferimenti catastali dell'area di progetto interessata dall'impianto agrovoltaico




Figura 1 - Inquadramento su Ortofoto area impianto – cavidotto - Layout dell’area di progetto e tessere

IDONEITÀ DELL’AREA

Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L’area dell’impianto rientra nelle casistiche di cui all’art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell’area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**). Le Figure 2 e 3 inquadrano l’impianto fotovoltaico in progetto rispetto alle installazioni attualmente realizzate, cantierate e sottoposte a iter autorizzativo concluso positivamente come da Linee Guida della Regione Puglia.




Figura 2 - Impianto in progetto e impianti fotovoltaici presenti o in progetto nell’area oggetto di studio Buffer 3 KM - dati FER




Figura 3 - Individuazione di impianti eolici entro il buffer di 2 km dal progetto - dati FER

- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica (**lett. b**)
- l’area di progetto **non coincide integralmente** con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale (**lett. c**) e **non coincide** con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (**lett. c**)

- l'area **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**), società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (**lett. c bis 1**);
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (**lett. c-ter**);
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (**lett. c-ter**);
- l'area di progetto è **classificata come area agricola (Zona "E" rurale)** (**lett. c-ter verifica n.1**);
- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (**lett.c-ter n.1**) e, **non coincide** con una cava o una miniera (**lett. c ter n.1**), **non risulta interna** a impianti industriali e stabilimenti (**lett.c-ter n.2**); **non è racchiusa** entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non è adiacente** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**).

È necessario precisare che, possono ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiusa in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un **aerogeneratore autorizzato e in esercizio**, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021, rientrando quest'ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'impianto di cui a questa verifica è stato progettato a ridosso dell'aerogeneratore MNF23 del Parco Eolico Borgo Mezzanone identificato con le coordinate 565860E; 4582670N, per il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso giudizio di compatibilità ambientale per 22 dei 24 aerogeneratori, trasmesso alla Società proponente in data 7.10.2022 con prot.0123694. L'aerogeneratore che interferisce con l'impianto oggetto di verifica, pertanto, non può considerarsi facente parte di uno stabilimento industriale non essendo concluso l'iter autorizzativo.




Figura 4: Inquadramento aree FER e area di impianto e interferenza di progetto con aerogeneratore MNF23 Parco Eolico Borgo Mezzanone

L'idoneità dell'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021, l'idoneità dell'area, pertanto, non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, ma avviata la verifica di idoneità ai sensi dell'**art.20 co.8. lett. c-quater** si evidenzia che:

- l'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto).

- l'area di progetto **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (**lett.c-quater**).




Figura 5– Verifica fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e III del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici




Figura 6 – PPTR Impianto in progetto nel Comune di Manfredonia – Particolare Masseria La Speranza

L'area di impianto di produzione è completamente esterna alle aree tutelate ai sensi del PPTR ma essa lambisce l'UCP - Segnalazione Architettonica "Masseria la Speranza"; ed è limitrofa al BP- area fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche (150m) "Torrente Carapelle e Calaggio". Si precisa, inoltre, che il 35 % dell'area di impianto ricade nel buffer di 500 m dal Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta, mentre le restanti aree recintate ricadono per il 65 % al di fuori del buffer di 500 m dalle aree di cui alla lettera c-quater.




Figura 7- Verifica idoneità dell'art. 20 comma 8 lett. c. quater del D.L.gs 199/2021

❖ L'area di progetto è idonea ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **NON ricade** tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, (fig.9)

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F		AREA DI PROGETTO IN ESAME
		Campo Agrivoltaico
Aree naturali protette nazionali e regionali		Non presente
Zone umide Ramsar		Non presente
Siti di importanza Comunitaria		Non presente
Zona protezione Speciale - ZPS		Non presente
Important Birds Area – IBA		Non presente
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità		Non presente
Siti Unesco		Non presente
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)		Non presente
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939)		Non presente
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Territori costieri fino a 300m	Non presente
	Laghi e Territori contermini fino a 300m	Non presente
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	Non presente
	Boschi +buffer di 100m	Non presente
	Zone archeologiche + buffer di 100m	Non presente
Aree a pericolosità	Tratturi + buffer di 100m ¹	Non presente
	idraulica	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio	Geomorfologica	Non presente
	Ambito A	Non presente
Area Edificabile urbana + buffer di 1Km	Ambito B	Non presente
	Segnalazione carta dei beni con buffer di 100m	Non presente

¹ "Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta"

Coni visuali	Non presente
Grotte	Non presente
Lame e Gravine	Non presente
Versanti	Non presente
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità	Non presente

Tabella 2 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010

L'area di progetto, riferita alle recinzioni dell'impianto di produzione, non interferisce con alcuna area non idonea FER mentre alcuni tratti di cavidotto di connessione presentano diverse interferenze con i tematismi del PPTR. Si precisa che in riferimento alle sedi tratturali il sito dell'impianto, si trova a circa 70 m dal "Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta" (n. 41- reintegrato) si segnala che lo stesso è escluso dalla progettazione ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 142 lett. m, in questo modo il proponente evita le zone giudicate non idonee attraverso opportune aree cuscinetto.



N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
41	Regio Tratturello	"Foggia Tressanti Barletta"	Manfredonia	A

Figura 8 - Rete dei tratturi (linea blu) – Classificazione "Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta"




Figura 9 - Ubicazione delle aree di impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al D.M. su citato, paragrafo 16.1, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) Dall'analisi della documentazione in atti non si evidenzia che la società di progettazione SCS Ingegneria è **certificata** per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS).
Una verifica condotta sul sito: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha confermato invece la certificazione per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS);
- b) Il progetto, sulla base di quanto dichiarato da SCS SVILUPPO 14 S.R.L., rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra nella tipologia di opera: "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte II D. Lgs 152/2006.
Il progetto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.
Al fine di garantire la minimizzazione delle aree non utilizzate, e rendere il più compatto possibile il layout, verranno utilizzate due tipologie di strutture; si utilizzeranno la struttura 2x28 (dimensioni 4,968 x 37,898) e la struttura 2x14 (dimensioni 4,968 x 19,296) per una maggiore flessibilità nell'installazione all'interno del parco. Le strutture verranno distanziate tra loro di 9,60 metri rispetto all'asse (con spazio libero tra le strutture pari a 4,632 metri) e con una distanza nord-sud pari a 35 centimetri. Per il posizionamento delle strutture tracker, oltre alla morfologia del sito, si sono considerate le opportune distanze dalle strade, dai confini con le altre proprietà, dalle recinzioni e dai cabinati considerando un adeguato studio delle ombre.
I tracker saranno fissati al terreno tramite pali infissi direttamente "battuti" nel terreno. Questa tipologia di struttura evita in generale l'esecuzione di opere di calcestruzzo e facilita enormemente sia la costruzione che la dismissione dell'impianto a fine vita, diminuendo drasticamente le modifiche subite dal suolo.
- d) **è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) L'area d'intervento è fortemente antropizzata, in essa prevalgono **seminativi irrigui per la produzione di cereali e orticole**; esternamente alla recinzione, sono presenti dei filari di ulivo che delimitano due viali per il sopraggiungimento dell'area di progetto. L'area è destinata a colture seminatrici e nelle interfile dei pannelli solari si coltiveranno colture orticole in rotazione (i.e., pomodoro da mensa, broccoli di rapa, finocchio, foraggere) mentre nelle aree libere dalle strutture (i.e., strade, cabine, etc.) di tutte le tessere, si prevede la coltivazione di colture foraggere. Non ci saranno interferenze tra i pannelli solari e il passaggio di macchine agricole in quanto la distanza tra una fila di pannelli e le colture proposte, consentirà agevolmente il passaggio sia delle macchine lavoratrici (i.e., trattore da frutteto) sia delle eventuali macchine operatrici. Il progetto **prevede** il mantenimento dell'indirizzo produttivo estensivo (colture seminatrici) nello specifico le colture foraggere e colture ortive nell'area utilizzata per realizzare l'impianto agrivoltaico garantiscono la continuità dell'attività agricola del sito il consumo del suolo è pressoché annullato, pertanto **è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non è presente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico.

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dall'analisi cartografica del PRG, strumento urbanistico vigente è emerso che l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico risulta essere: **Agricola**.

Le aree in cui insiste l'impianto sono aree destinate per la maggior parte a seminativi irrigui per la produzione prevalente di orticole e cereali mentre non sono presenti colture di pregio (uliveti e/o vigneti) negli appezzamenti che ricadono nel raggio di 500 m dall'area di installazione ed opere di collegamento.

In riferimento alla presenza di alberi monumentali, sia essi olivi (con riferimento alla L.R. n. 14/2007) o alberi di diversa specie (con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n.10 e il DA10/2014), dall'elenco aggiornato con il D.M. 490928 del 18/09/2023, non emerge la presenza di alberi monumentali e muretti a secco mentre è stata rilevata la presenza di alberature stradali e poderali.



Figura 10- Carta uso del suolo - Legenda Uso del suolo - Fonte PPTR (SIT Puglia)

Figura 11- Paesaggio Agrario - Buffer 500m

Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco fotovoltaico saranno finalizzati, quindi, alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto.

Dalla documentazione si rileva che:

- è prevista la piantumazione nel perimetro dell'impianto, sia per mitigare visivamente l'intervento sia per non alterare quello che è il paesaggio circostante a vocazione agricola, con ulivi superintensivi. Le recinzioni sono state previste di colore verde, come opera di mitigazione visiva sull'impatto sul paesaggio

dell'opera di progetto e la recinzione perimetrale dell'impianto sarà sollevata di 15 cm, in modo da consentire alla piccola fauna terrestre l'attraversamento del sito, anche le finiture di tutti i cabinati elettrici saranno di colore verde come azione di mitigazione visiva.

- Le precauzioni di carattere progettuale, operativo e gestazionale e le azioni di mitigazione previste riguardano sia la fase di cantiere che la fase di esercizio.
- Per quanto riguarda la produzione di polveri, saranno adottate, ove necessario, idonee misure a carattere operativo e gestionale, quali: bagnatura delle gomme degli automezzi; umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti; riduzione all'indispensabile di ogni modifica connessa con gli spazi di cantiere; ripristino delle aree all'originario assetto una volta completati i lavori; riduzione della velocità di transito degli automezzi.
- In riferimento alle misure di contenimento degli impatti su flora, fauna, ecosistemi è previsto:
 - * passaggio a terra da mantenere libero e fruibile per piccola fauna terrestre mediante sollevamento della recinzione perimetrale e dei pannelli fotovoltaici, * il sito, sia in fase di cantiere che di esercizio, sarà raggiunto da viabilità già esistente; verrà in questo modo ridotta la sottrazione di ulteriore habitat;
- Al fine di prevenire situazioni di alterazione delle caratteristiche di qualità delle acque superficiali e sotterranee e di evitare eventuali interferenze con l'assetto idraulico del territorio si prevede di adottare le seguenti misure/accorgimenti progettuali: esecuzione delle operazioni di manutenzione dei mezzi adibiti ai servizi logistici presso la sede logistica dell'appaltatore; esecuzione del rifornimento dei mezzi operativi all'interno delle aree di cantiere, con l'utilizzo di piccoli autocarri dotati di serbatoi e di attrezzature necessarie per evitare sversamenti, quali teli impermeabili di adeguato spessore ed appositi kit in materiale assorbente; controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici delle macchine; esecuzione delle opere di scavo a regola d'arte, in modo da arrecare il minor disturbo possibile; minimizzazione delle aree di scavo compatibilmente con le esigenze progettuali; minimizzazione delle superfici impermeabilizzate compatibilmente con le esigenze degli impianti.
- Gli impatti prodotti sull'atmosfera in fase di dismissione sono i medesimi prodotti in fase di cantiere. Al termine dei lavori si provvederà al ripristino dei luoghi rimuovendo tutte le strutture di cantiere insieme agli stoccaggi di materiale.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto e il cavidotto, risultano comunque carenti, nella documentazione, le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto **include** un elaborato integrativo specifico con il quale è stato verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida emesse nel Giugno 2022.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 hanno definito i requisiti minimi che debba avere un impianto per poter essere definito agrivoltaico. Tali requisiti, intendono garantire la contemporanea continuità dell'attività agricola e/o pastorale, e al contempo, un'efficiente produzione energetica. In particolare, possono essere definiti i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell'impianto agrivoltaico garantirà l'attività agricola nell'area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l'applicazione di due parametri:

- Superficie minima coltivata (A.1);
- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

Il Proponente nella documentazione presentata riporta che la superficie complessiva dell'area è di **62,09 ettari**. La parte utilizzabile in termini agricoli risulta essere pari a **51,20 ettari**.

- Paragrafo 2.3-A.1 → **Superficie minima per l'attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico deve essere destinato all'attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7Stot$$

nella documentazione di progetto è riportato il calcolo della superficie minima per ogni tessera che dovrà essere coltivata all'interno dell'impianto agrivoltaico. (Elaborato_Documentazione Specialistica 08_Relazione sulla fattibilità tecnico – agronomica dell'impianto agrivoltaico)

Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot): 94,99 %

- Paragrafo 2.3-A.2 → **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrivoltaico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

$$LAOR \leq 0,40$$

dove per LAOR (*Land Area Occupation Ratio*) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}) e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico espressa in % ($Stot$).

Nella documentazione di progetto è riportato il calcolo della superficie minima per ogni tessera che dovrà essere coltivata all'interno dell'impianto agrivoltaico. (Elaborato_Documentazione Specialistica 08_Relazione sulla fattibilità tecnico – agronomica dell'impianto agrivoltaico)

Come emerge, **il requisito A.1 e il requisito A.2 sono verificati** dalla documentazione in atti.

- **Requisito B:** Il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

- - Esistenza e resa della coltivazione (B.1a);
- - Mantenimento dell'indirizzo produttivo (B.1b);
- - Producibilità elettrica minima (B.2).

- Paragrafo 2.4 B.1a). **L'esistenza e la resa di coltivazione**

Il proponente dichiara che "Il valore della produzione agricola prevista nel sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso sarà confrontata con il valore medio della produzione agricola registrata nella zona geografica oggetto di installazione. In assenza di piani colturali simili presenti nelle vicinanze potrà essere confrontata la produzione agricola tra le interfile dei pannelli e la produzione agricola delle stesse colture in una zona di controllo libera dai pannelli a parità di superficie."

Dalla documentazione relativa alla verifica dei requisiti (Elaborato_Documentazione Specialistica 08_Relazione sulla fattibilità tecnico – agronomica dell'impianto agrivoltaico) si ritiene verificato il requisito B.1a.

- Paragrafo 2.4 B.1b) **Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.**

Le linee guida in materia di impianti agrivoltaici raccomandano il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente, ivi presente, all'interno dell'area di progetto.

Il proponente nella relazione agronomica (Elaborato_Documentazione Specialistica 08_Relazione sulla fattibilità tecnico – agronomica dell'impianto agrivoltaico) dichiara che attualmente, l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico ricade in seminativi irrigui per la produzione prevalente di orticole e cereali mentre non sono presenti colture di pregio (uliveti e/o vigneti). Il piano colturale proposto prevede la rotazione di colture orticole tra le file dei pannelli solari e colture foraggere al di sotto di essi e tra le aree libere. Pertanto, l'indirizzo produttivo rimarrà pressoché invariato.

Paragrafo 2.4-B.2 → **Producibilità elettrica minima** ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$).

$$\text{Rapporto } FV_{agri} \text{ e } FV_{standard} = \geq 60\%$$

Il proponente riporta nella documentazione di stima per ogni tessera l'energia che può produrre un impianto fotovoltaico di riferimento, espressa in GWh/ha/anno, collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico.

Dalla documentazione in possesso è possibile verificare il requisito. B

- **Requisito C - TIPO 1-3:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. Dal dettaglio del tracker si rileva che le strutture saranno poste a una quota media di circa 2,45 metri da terra. L'impianto viene classificato come "agrivoltaico di tipo 1-3".

Il requisito C è soddisfatto.

- **Requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:
 - Paragrafo 2.6-D.1 - **Monitoraggio del risparmio idrico;**
 - Paragrafo 2.6-D.2 - **Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.**

il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

- **Monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2):** Al fine di verificare il mantenimento produttivo e la resa delle coltivazioni proposte, sarà monitorata l'attività agricola mediante la redazione di una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo con cadenza annuale. Nella relazione annuale, dovranno essere riportate le seguenti caratteristiche: - Indicazioni catastali e indirizzo produttivo, - Sesto d'impianto con relativa densità di piante, - Tecniche di allevamento, - Allegato fotografico, - Piano colturale adottato, - Produzione annuale.

La società proponente dichiara che non intende creare un impianto agrivoltaico avanzato e/o accedere ai contributi del PNRR; pertanto, ha verificato solo i requisiti A, B e D.2.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

L'impianto agrovoltaico della potenza pari a 40,341 MWp è ubicato nel comune di Manfredonia (FG), in Località Speranza, con le relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi ricadenti nel comune di Manfredonia e in parte nel comune di Foggia su un'area catastale disponibile di 62,09 ettari, per un'area netta occupata interna alla recinzione pari a circa 51,2 ettari, divisa in 3 parti ciascuna delle quali è pari a 18,2, 5,5 e 27,5 ettari, a una distanza di 5,49 km dal centro abitato, si trova ad un'altitudine media quota compresa tra i 24 e i 30 m s.l.m. e con le coordinate geografiche (sistema WGS 84 UTM 33): Latitudine: 40°36'25.71"Nord; Longitudine: 17°45'3.97" Est. Il cavodotto si sviluppa a partire dall'area d'intervento, interrato AT a 36 kV e lungo circa 8,6 km attraversa i territori di Manfredonia e Foggia, per concludere il suo percorso sul territorio di Manfredonia, dove sarà realizzato l'ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN denominata "Manfredonia" ubicata nel Comune di Manfredonia (FG). L'area ricade nell' **Ambito territoriale n. 3 – Tavoliere – nella Figura Territoriale paesaggistica denominata "la Piana Foggiana della Riforma"** e ricade in zona omogenea **agricola - seminativi irrigui per la produzione di cereali e orticole.**

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

- **L'idoneità del sito è confermata ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. C-quater.**
 - a. Si precisa che l'idoneità dell'area non è stata confermata ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, del d.lgs. n. 199/2021. L'aerogeneratore MNF23 del Parco Eolico Borgo Mezzanone (coordinate 565860E - 4582670N), menzionato nella documentazione progettuale, è attualmente in attesa di completare positivamente l'iter autorizzativo. Pertanto, allo stato attuale della presente verifica, non può essere qualificato come impianto industriale o di stabilimento ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- **L'area non rientra tra quelle non idonee secondo il Regolamento Regionale n. 24 del 2010.** Si precisa che il 35 % dell'area di impianto ricade nel buffer di 500 m dal Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta (n. 41), infatti, il sito dell'impianto, si trova a circa 70 m dallo stesso che è escluso dalla progettazione ai sensi

del D.lgs. 42/2004 art. 142 lett. m, inoltre, realizzando aree cuscinetto il proponente evita le zone giudicate non idonee. In riferimento al cavidotto di connessione, si rileva che, alcuni tratti dello stesso presentano interferenze con aree non idonee di cui alla verifica ai sensi del RR 24/2010 e tali interferenze saranno eliminate utilizzando la tecnica di trivellazione orizzontale controllata – TOC.

- Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, infatti, prevede la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili e ricorre a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili e riutilizzando aree già degradata da attività antropiche in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, d, e.
- La documentazione attuale permette di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida per gli impianti agrivoltaici, necessari per garantire la continuità delle pratiche agricole e pastorali sul sito, per mezzo dei quali le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate a giugno 2022 dal Ministero della transizione Ecologica definiscono un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come impianto "agrivoltaico". Vengono soddisfatti i requisiti A, B, D2 e dalla verifica istruttoria risulta soddisfatto anche il requisito C non verificato, comunque, dal proponente. In relazione alle caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, dalla documentazione, non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola".
- Le aree in cui insiste l'impianto sono aree destinate per la maggior parte a seminativi irrigui per la produzione prevalente di orticole e cereali mentre non sono presenti colture di pregio (uliveti e/o vigneti) negli appezzamenti che ricadono nel raggio di 500 m dall'area di installazione ed opere di collegamento.
- In riferimento alla presenza di alberi monumentali, sia essi olivi (con riferimento alla L.R. n. 14/2007) o alberi di diversa specie (con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n.10 e il DA10/2014), non si sono rilevati olivi con caratteristiche di monumentalità mentre è stata rilevata la presenza di alberature stradali e poderali. Nelle aree destinate all'impianto, inoltre, non si segnala la presenza di "muretti a secco".
- Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto e il cavidotto, risultano comunque carenti, nella documentazione, le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).